

TI_GERICHTE 52.2001.168 vom 8. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.168

FR: TI_GERICHTE 52.2001.168 du 8 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.168 del 8 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

cpv. 2 LMI), che impone ai cantoni di prevedere la possibilità di impugnare le decisioni dei committenti davanti ad un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione; che tale eccezione non si applica agli ordinamenti che sono conformi al diritto federale, perché già prevedono la possibilità di dedurre le decisioni dei committenti davanti ad un'autorità giudiziaria indipendente; che le decisioni adottate dai municipi in veste di committenti nell'ambito di procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della LCPubb continuano pertanto ad essere impugnabili dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 14.05.2001 in re Panzeri); che alla fattispecie in esame non torna pertanto applicabile l'art. 36 LCPubb che permette di impugnare direttamente al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni dei committenti; che anche per questo motivo gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso inoltrato dalla _____; visti gli art. 113, 208 LOC; 36, 47 LCPubb; 3, 4 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda nei suoi incumbenti. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.